

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 25 luglio 1979

N. 11 dell'O.d.G.

N. 237 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Modifica alla L.R. n. 45 del 28.5.75 e in quadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo".

L'anno millenovecentosettantanove il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 10,30, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta Pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Antonio Somma - Giuseppe Conte

consiglieri segretari i sigg. Emanuele Capozza - Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione _____

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	✓		26) Giampaolo Filippo	✓	
2) Aprile Leonardo	✓		27) Laera Alessandro	✓	
3) Blandolino Antonio	✓		28) Latanza Cosimo	✓	
4) Borgia Carlo	✓		29) Leucci Giovanni	✓	
5) Bortone Giorgio	✓		30) Liuzzi Francesco	✓	
6) Calvario Pasquale		✓	31) Margiotta Giovanni	✓	
7) Capozza Emanuele	✓		32) Monfredi Angelo	✓	
8) Cassano Michele		✓	33) Morea Leonardo	✓	
9) Ciocia Graziano	✓		34) Palma Vincenzo	✓	
10) Ciuffreda Pasquale	✓		35) Papa Giuseppe	✓	
11) Clemente Tommaso	✓		36) Papapietro Giovanni	✓	
12) Colamonaco Maria	✓		37) Piccigallo Benito	✓	
13) Colasanto Giuseppe	✓		38) Princigalli Giacomo	✓	
14) Colonna Giuseppe	✓		39) Quarta Nicola	✓	
15) Consiglio Gabriele		✓	40) Raimondo Cosimo	✓	
16) Conte Giuseppe	✓		41) Rizzo Marcello	✓	
17) D'AiENA Fedele	✓		42) Romano Domenico	✓	
18) D'Andrea Nicola	✓		43) Sasso Giuseppe	✓	
19) Dell'Aquila Antonio	✓		44) Somma Antonio	✓	
20) Dilonardo Giovanni	✓		45) Sorice Vincenzo	✓	✓
21) Fantasia Matteo	✓		46) Tarricone Luigi	✓	
22) Fiore Alessandro	✓		47) Tarsia Incuria Achille	✓	
23) Fitto Salvatore	✓		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	✓	
24) Galatone Rocco	✓		49) Ventura Antonio	✓	
25) Gatta Renzo	✓		50) Zingrillo Giuseppe	✓	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che undicesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Modifica alla L.R. n. 45 del 28.5.75 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo.

Dà la parola al relatore, cons. Colonna, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge, articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione della legge articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Adotta e ratifica propria la relazione alla legge;

- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

- ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifica alla L.R. n. 45 del 28.5.75 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio con rapporto diverso dal ruolo", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Capozza - Galatone

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

198. RIESAME LEGGE REGIONALE

"Modifica alla L.R. n. 45 del 28.5.1975 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo".

Il Consiglio regionale ha
riesaminato la seguente legge:

Art. 1

Il personale che abbia svolto continuativamente attività retribuita in favore dell'Amministrazione regionale con rapporto a tempo determinato o indeterminato è inquadrato a domanda nel ruolo regionale secondo le norme che seguono.

(Approvato all'unanimità).

Art. 2

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e assunto con mansioni di "dattilografo" e/o "stenografo", entro il 31 dicembre 1977, a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimento giurisdizionale.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, e deve essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni di "stenografo" e/o "dattilografo".

(Approvato all'unanimità).

Art. 3

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del 28.2.1979 con mansioni di "autista" e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato al terzo livello.

(Approvato all'unanimità).

Art. 4

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che si trovi in servizio a tempo indeterminato a seguito di provvedimento

giurisdizionale definitivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato, sentita la Commissione di cui all'art. 85 della legge 25.3.1974, n. 18, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto. (Approvato all'unanimità).

Art. 5

L'art. 1 della legge 28.5.1975, n. 45 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8, comma quarto, del Regolamento del Consiglio regionale. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è destinato ai Gruppi consiliari di cui al comma primo personale dipendente di ruolo della Regione nella seguente misura:

- a) due unità per ciascun Gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;
- b) unità aggiuntive in proporzione di due ogni cinque Consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni superiori alla metà di cinque.

L'assegnazione del personale è disposta, entro dieci giorni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi, secondo i seguenti criteri:

- a) non più del 40% dell'intero organico spettante per ogni Gruppo consiliare per i livelli VII o VI;
- b) non più del 20% dell'intero organico spettante per ogni Gruppo per V livello;
- c) il rimanente dell'intero organico spettante per ogni gruppo per livelli IV - III e II;
- d) le frazioni vanno aumentate per eccesso se superano lo 0,5%.

Nell'ambito dell'organico fissato per ciascun Gruppo consiliare il personale di livello superiore, a richiesta del Gruppo stesso, può essere sostituito da personale di livello inferiore.

Nel caso di sostituzione nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Non è consentita l'assunzione e l'utilizzazione a qualsiasi titolo da parte dei Gruppi consiliari di personale estraneo all'Amministrazione regionale.

(Approvato all'unanimità).

Art. 6

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che svolge servizio presso gli Uffici dei Gruppi consiliari, con iscrizione all'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle unità da inquadrare ai sensi del precedente comma non può superare per ciascun Gruppo consiliare i limiti fissati ai punti A) e B) dell'art. 1 della L.R. 28.5.75, n. 45

prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma va disposto, seguendo le procedure previste dal successivo art. 8, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purché sia in possesso del relativo titolo di studio e sempre che si tratti della qualifica iniziale.

(Approvato all'unanimità).

Art. 7

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale, attualmente in servizio, che alla data del 31.12.77, si trovi in posizione di comando, di distacco di fatto o comunque in servizio, senza interruzione alcuna.

L'inquadramento è altresì disposto nei confronti del personale in posizione di comando a norma degli artt. 9, 21, 23 della legge regionale n. 18 del 25.3.74, in servizio alla data del 15.5.79.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma avverrà, previo assenso delle Amministrazioni di provenienza, nei livelli previsti dalla Tabella "C" annessa alla legge n. 18 del 25.3.74, con i criteri di corrispondenza fissati dalla medesima e con esclusivo riferimento alla posizione giuridica sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Amministrazioni di provenienza.

Non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 748 del 30.6.1972.

È escluso dal diritto all'inquadramento previsto dalla presente legge il personale degli Enti mutualistici nonché degli altri Enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art. 19 della legge 17.8.74, n. 386 e il personale comandato ai sensi della legge 29.6.77, n. 349 e della legge 23.12.78, n. 833.

(Approvato all'unanimità).

Art. 8

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti articoli 2,3,4 e 6 deve superare, ai fini dell'inquadramento, distinte prove di idoneità, a seconda dei livelli di inquadramento.

L'accertamento di idoneità consisterà :

- a) in un accertamento pratico a carattere professionale ed un esame-colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto regionale per il personale di cui all'art. 2 ed agli artt. 4 e 6 se assunti con mansioni di "stenografo" o "dattilografo";
- b) in una prova pratica a carattere professionale ed un esame-colloquio su temi di cultura generale per il personale di cui all'art. 3 ed all'art. 6 se assunto con mansioni di "autista";
- c) in un esame orale di diritto costituzionale amministrativo e regionale per il rimanente personale.

La prova tecnico amministrativa di idoneità sarà tenuta dinanzi ad una Commissione così composta :

- Assessore al Personale-Presidente;
 - Esperto estraneo all'Amministrazione regionale o scelto tra i funzionari regionali designato dall'Assessore al Personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;
 - Rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
 - Funzionario dell'Assessorato al Personale designato dallo Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.
- (Approvato all'unanimità).

Art. 9

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli è disposto in attesa della definizione della pianta organica regionale, nei limiti del contingente organico di cui alla L.R. n. 18 del 25.3.74, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione del decreto di nomina nei ruoli regionali.

(Approvato all'unanimità).

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'assunzione né l'utilizzazione a qualsiasi tito

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

lo di personale estraneo all'Amministrazione regionale.
Questa provvederà al completamento degli organici
esclusivamente mediante pubblici concorsi.

Parimenti il personale distaccato e comandato non
in seguito a trasferimento di funzioni previste da leggi
dello Stato non potrà essere inquadrato nei ruoli regiona
li.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la
presente legge.

(Approvato all'unanimità).

Art. 11

Il maggiore presunto onere riveniente dall'applica-
zione della presente legge, ammontante a L. 50.000.000=,
per l'anno 1979, trova copertura sul Cap. 39 "Stipendi,
retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo
e non di ruolo" del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del
6.6.79.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico
ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previ
sione.

(Approvato all'unanimità).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone